10652-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo -	- Presidente -	Sent. n. sez. 408
Orlando Villoni		CC – 7/4/2022
Angelo Capozzi		R.G.N. 46232/2021
Ersilia Calvanese		
Ombretta Di Giovine	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso la sentenza emessa il 15/10/2021 dal Tribunale di Velletri;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore propone ricorso avverso una sentenza di patteggiamento con cui è irrogata all'ente indicato in epigrafe, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, la confisca dei beni *ex* art. 19 d.lgs. 231/2001, determinata «in assenza di diversi elementi, nel valore dichiarato da (omissis) », che l'ente rappresenta ed amministra.

Con l'unico motivo di ricorso, il difensore chiede l'annullamento del provvedimento ablativo per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e art. 63 d.lgs. 231/2001, in relazione all'art. 19 d.lgs. 231/2001, per le ragioni riportate di seguito.

Il ricorrente osserva che, non essendo stato il provvedimento preceduto da sequestro, «al netto di ogni possibile interpretazione in ordine all'obbligatorietà o meno della confisca a seguito di condanna ex art. 444 ss. cod. proc. pen. in ipotesi di assenza di uno specifico accordo con l'imputato», l'ente, al momento in cui aveva raggiunto l'intesa con il pubblico ministero per l'adesione al patteggiamento, non era nelle condizioni di conoscere la corretta entità della confisca che gli sarebbe stata irrogata e che sarebbe stata individuata in modo arbitrario. Premesso che l'importo della somma confiscata deve riferirsi, per insegnamento oramai consolidato, al solo profitto "netto", nella sentenza emanata *ex* art. 444 ss. cod. proc. pen., tale importo è stato sì desunto da una «dichiarazione fornita dall'imputato e altri documenti contabili, seppur parziali, indicativi dei costi affrontati dalla società a seguito dell'aggiudicazione della gara di appalto». Tuttavia – si rileva – tali documenti erano stati «prodotti al diverso e specifico fine di giustificare la mancata contestazione del "profitto di rilevante entità" [...] e non certo per offrire una puntuale indicazione del profitto assertivamente ottenuto dalla società in seguito alle condotte poste in essere da (omissis)».

Nel medesimo motivo di ricorso si lamenta infine che la confisca sarebbe stata emessa nei confronti di un soggetto estraneo al reato, versando il ricorrente in una situazione di "non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione richiesta dalla situazione soggettiva dal reato commesso da condannato" (Cass. SU 28.4.99 – SU 25.9.14).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente occorre verificare l'ammissibilità del ricorso.

Nonostante la confisca di cui all'art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sia senza dubbio configurata come pena e nonostante tale pena sia suscettibile di produrre effetti anche molto afflittivi, l'art. 63, comma 2, del medesimo decreto legislativo, nel disciplinare la riduzione concordata nel patteggiamento, menziona espressamente la sanzione interdittiva e quella pecuniaria a carico dell'ente, ma tace sulla confisca.

Ciò non significa però che la confisca non possa essere irrogata se non previamente concordata in caso di patteggiamento. In forza del suo carattere obbligatorio (l'art. 19 d. lgs. 231/2001 recita che la confisca: «è sempre disposta»), essa deve essere disposta anche nel caso in cui non sia preventivamente entrata nell'accordo delle parti, posto che, al momento della richiesta di patteggiamento, l'imputato era comunque nelle condizioni di prevederne l'applicazione (in termini, Sez. 2, n. 20046 del 04/02/2011, Marone, Rv. 249823 - 01. Vd. anche Sez. 6, n. 35802 del 05/05/2008, Pacini, Rv. 241376 - 01).

Altra questione è quella inerente al sindacato della Corte di legittimità sulla confisca disposta.

In un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, questa Sezione, seppur con riguardo alla diversa figura di cui all'art. 15 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (confisca disposta a seguito di commissariamento giudiziale), ha statuito che, avendo natura sanzionatoria, la confisca può essere oggetto di ricorso nel solo caso in cui se ne deduca l'illegalità, come previsto dal novellato art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. La medesima sentenza ha anche precisato che l'illegalità della pena o della misura di sicurezza sussiste solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata, salvo che non sia frutto di errore macroscopico (Sez. 6, n. 52205 del 16/10/2018, Diaverum, Rv. 274292).

Tale orientamento giurisprudenziale appare ineccepibile in punto di lettura testuale e sistematica del dato legislativo, ed era altresì coerente rispetto alle esigenze che, nel 2017, hanno suggerito al legislatore di restringere l'ambito della ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento. Esso, tuttavia, non era univoco (sebbene con riferimento ad altra materia, tra le altre, vd. Sez. 6, n. 39424 del 14/7/2017, Reffas, non mass.; Sez. 1, n. 17092 del 2/3/2021, Syziu, Rv. 281358). Soprattutto, nella sua assolutezza, poteva entrare in frizione con le esigenze di garanzia dell'imputato, puntellate a livello costituzionale interno e convenzionale, la cui rilevanza è particolarmente apprezzabile in ragione della già rilevata potenzialità anche molto afflittiva dello strumento ablativo.

Per questa ragione, tale insegnamento è stato mitigato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte a Sezione Unite, la quale ha realizzato una mediazione tra opposte istanze.

Dopo aver ampiamente ripercorso i differenti orientamenti giurisprudenziali, la sentenza Sez. U n. 21368, del 26 settembre 2019, Savin, ha infatti statuito

che, «a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti».

In altri termini, si delinea oggi un regime differenziato.

Là dove la confisca sia stata concordata tra le parti, l'unico rimedio esperibile in Cassazione è rappresentato dall'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. il quale, nel limitare il ricorso «ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», copre l'imputato dal rischio di errori compiuti *ex post*, in fase di attuazione di un accordo alla definizione dei cui contenuti ha tuttavia partecipato e di cui si è di conseguenza assunto la responsabilità (incidentalmente, questa Corte ha recentemente escluso che la disposizione in esame si ponga in frizione con i principi della Costituzione: Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182).

Se, per contro, la confisca non è stata ricompresa nel previo accordo tra le parti, la tutela predisposta dal sistema nei confronti dell'imputato si espande a consentire il controllo di legittimità secondo i più ampi parametri generali dettati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., così predisponendo un rimedio rispetto ad eventuali indebite, come tali imprevedibili, compromissioni dei diritti, seppur a contenuto patrimoniale, dell'imputato.

Sul punto è appena il caso di aggiungere che, sebbene il caso oggetto di giudizio da parte delle Sezioni Unite vertesse su una misura di sicurezza, in più punti la pronuncia richiama altresì le pene, la cui applicazione è legata soltanto all'accertamento del reato e che presentano problematiche per larga parte sovrapponibili a quelle sollevate dalle misure di sicurezza.

Allo scopo di evitare irragionevoli differenziazioni nel trattamento di situazioni assimilabili, deve quindi ritenersi che l'insegnamento delle Sezioni Unite Savin trovi applicazione in materia di confisca quando essa sia stata qualificata dal legislatore come misura di sicurezza, ma anche – e, sotto alcuni profili, a maggior ragione – quando risulti configurata come pena. Dunque anche in relazione all'art. 19 del d.lgs. 231/2001.

In conclusione, a seguito del suddetto arresto giurisprudenziale, in materia di confisca – sia essa misura di sicurezza oppure pena -, valgono i seguenti principi di diritto.

La confisca obbligatoria di cui all'art. 19 d.lgs. 231/2001, per essere applicata, non deve necessariamente rientrare nell'accordo tra le parti ai fini dell'applicazione concordata della pena. Essa tuttavia può costituirne oggetto.

Là dove abbia formato oggetto del previo accordo, all'imputato è consentito il ricorso per Cassazione nei limiti dell'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. Qualora invece la confisca, come nel caso in esame, sia fuori dall'accordo delle parti, sulla scia del citato insegnamento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il ricorso per Cassazione seguirà le regole generali dettate dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

2. Ciò premesso sul piano generale, quanto al procedimento oggetto del presente giudizio, il ricorrente ha dedotto la questione dell'arbitraria e non prevedibile quantificazione dell'importo confiscabile, adducendo che per la determinazione del *quantum* il Giudice delle indagini preliminari si sarebbe avvalso della documentazione prodotta dall'imputato per finalità diverse da quelle per cui è stata usata e lamentando come, in questo modo, avrebbe fatto indebitamente coincidere il profitto del reato con il suo prodotto, contraddicendo l'insegnamento risalente alla già citata Cass. Sez. U n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Impianti.

L'affermazione non può essere condivisa.

Fermo il richiamato principio per cui la confisca deve avere ad oggetto il solo profitto netto e ribadito che, laddove non abbia costituito oggetto dell'accordo delle parti nel patteggiamento, il provvedimento che la dispone è sindacabile in Cassazione secondo i principi generali, tali principi impediscono al giudice di legittimità di entrare nel merito della valutazione compiuta giudice che ha disposto la confisca, dovendo il giudizio arrestarsi alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Nessuno di questi vizi è ravvisabile nel caso specie. Dal provvedimento impugnato e dal medesimo ricorso emerge come, nel quantificare l'importo della confisca, il giudice per le indagini preliminari abbia tenuto conto di plurimi documenti prodotti dall'amministratore dell'ente – sebbene asseritamente a fini diversi e in modo non esaustivo - indicativi dei costi affrontati dalla società a seguito dell'aggiudicazione della gara di appalto, sicché la quantificazione dell'importo confiscabile non appare sindacabile.

Infondati sono altresì i rilievi sull'asserita buona fede ed estraneità al reato dell'ente, in virtù dei quali si pretenderebbe di escludere l'applicazione dello strumento ablativo. Sul punto basti osservare che il ricorso origina da una vicenda processuale che vedeva l'ente indagato, e poi condannato *ex* artt. 63 d. lgs. 231/2001, per non aver adottato i modelli volti a prevenire il delitto di

corruzione da parte del suo amministratore, sicché, in mancanza di un'adeguata motivazione sul punto, non si vede come tale ente possa considerarsi terzo rispetto al reato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 07/04/2022

Il Consigliere estensore
Ombretta Di Giovine

Il Presidente
Giorgio Fidelbo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA